



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I S A L E R N O

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo all'udienza del 19/06/2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3248 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2015 e 8451 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2016 vertenti

T R A

LA FRANCESCA CATERINA, nata ad Olevano sul Tusciano il 17/10/1939, CF: LFRCRN39R57G023Y, elettivamente domiciliata in Macchia di Montecorvino Rovella (SA), via G. D'Aiutolo, n. 1, presso lo studio dell'avv. Rosario Santese, che la rappresenta e difende in virtù di procure a margine dei ricorsi introduttivi.

Ricorrente in entrambi i giudizi riuniti

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. 80078750587), in proprio – e nella qualità di **mandatario della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I. S.p.A)**, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Regaldo, in virtù di procura generale alle liti 21.7.2015, a rogito notaio Paolo Castellini in Roma elettivamente domiciliato in Salerno Corso Garibaldi 38, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente;

Resistente in entrambi i giudizi



OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 29.4.2015 ed iscritto al n. RG 3248/2015, La Francesca Caterina, quale titolare dell'omonima azienda agricola, agiva nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, per ottenere l'annullamento del verbale di accertamento n. 72000004267870 del 3.9.14, notificatole il 17.9.14.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente evidenziava in fatto che:

- dal verbale di accertamento in questione, effettuato dagli ispettori competenti per il periodo dall'1.1.09 al 31.12.12, emergeva che: l'azienda agricola di cui era titolare la ricorrente si occupava di coltivazione di olive su fondi situati nel Comune di Eboli (SA); la ricorrente da tempo non partecipava più allo svolgimento dell'attività agricola, che invece era di fatto svolta da suo figlio – Magliano Vito – dal 2009 al 2012, il quale a sua volta era stato coadiuvato dal proprio figlio – Magliano Cosimo – nel 2011 e 2012; l'attività era stata svolta prevalentemente a carattere familiare;
- sulla scorta di tali accertamenti e delle dichiarazioni acquisite durante dette operazioni, l'INPS aveva proceduto all'iscrizione di Magliano Vito alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura dall'1.1.09 al 31.12.12 e di Magliano Cosimo per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.12, in qualità di collaboratore non attivo;
- in virtù di ciò l'Ente previdenziale aveva avanzato richiesta di pagamento della somma di € 12.331,00 a titolo di contributi fissi;
- il ricorso amministrativo proposto in data 3.10.2014 dalla La Francesca avverso il verbale di accertamento in parola era rimasto senza riscontro.



Ciò premesso, la parte deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, contestando le modalità di redazione dello stesso verbale e fornendo una rappresentazione diversa dei fatti.

Segnatamente, deduceva di essere titolare di azienda agricola che si occupava di coltivazione e produzione di olio di oliva ed, in quanto tale, aveva assunto con contratti a tempo determinato i signori Magliano Vito – dall'1.1.2011 al 31.12.12 per 151 giornate annue – e Magliano Cosimo – per 10 giornate nel 2011 e 102 nel 2012.

Secondo la difesa della ricorrente, dunque, in considerazione della quantità e della qualità del lavoro svolto dai suddetti operai, il rapporto con essi, al di là del rapporto di parentela, era da ritenere di natura subordinata e, come tale, non legittimava in alcun modo la pretesa contributiva dell'INPS.

Sulla scorta di tali argomentazioni la parte concludeva nei sensi che seguono:

<< Annullare il verbale di accertamento n. 72000004267870 del 03/09/14, notificato il 17/09/14, per i motivi sopra esposti.

Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione.>>

2. L'INPS si costituiva in giudizio ed evidenziava l'infondatezza del ricorso avverso, eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per superamento del termine previsto ex art. 22 della L. n. 7/70. Nel merito, l'Ente esponeva che l'iscrizione dei due Magliano alla gestione CD era avvenuta in base alle dichiarazioni rese dagli stessi La Francesca Caterina e Magliano Vito nel corso dell'accertamento ispettivo contestato, restando in capo alla ricorrente l'onere di provare il contrario ex art. 2697 c.c.

Per tali ragioni, in definitiva, l'Istituto concludeva per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata, vinte le spese di giudizio.

3. Con ricorso depositato in data 2.12.2016 ed iscritto al n. RG 8451/2016, La Francesca Caterina agiva contro l'INPS e la SCCI dinanzi a questo Tribunale, impugnando l'Avviso di



Addebito n. 40020160004754687000, notificatole in data 29.10.2016, con il quale l'Istituto convenuto aveva intimato il pagamento della somma di € 28.798,30 per contributi accertati e dovuti a titolo di contributi IVS coltivatori diretti, emesso sulla base del verbale di accertamento n. 7200000426787, già opposto dalla ricorrente a mezzo di ricorso avente n. RG 3248/2015, promosso dinanzi al medesimo Tribunale.

Ed, infatti, la ricorrente riportava le medesime argomentazioni già illustrate nel ricorso precedentemente proposto, concludendo, dunque, nei sensi che seguono:

<< Previa sospensione del provvedimento impugnato, annullare l'avviso di addebito n. 40020160004754687000, per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge; Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione.>>.

4. Si costituiva in giudizio l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI, con memoria difensiva depositata telematicamente il 9.5.2017, nella quale preliminarmente chiedeva la riunione dei giudizi di cui in epigrafe, stante la sussistenza delle ragioni di connessione. Nel merito, poi, contestava il ricorso avverso perché infondato, svolgendo le medesime considerazioni avanzate nell'altro giudizio riunito.

Concludeva, dunque, previa opposizione all'istanza di sospensione del titolo impugnato, per la declaratoria di improponibilità o il rigetto nel merito del ricorso. In via subordinata, chiedeva condannarsi la sig.ra La Francesca al pagamento della diversa somma, eventualmente accertata in corso di giudizio. Con vittoria delle spese di giudizio.

5. Disposta ed espletata la prova per testi nel procedimento di più antica data di iscrizione a ruolo, il giudice rinviava per discussione ed autorizzava il deposito di note illustrative. All'udienza del 19.6.2019, poi, il giudicante, previa riunione dei procedimenti di cui in epigrafe, all'esito della fase deliberativa in camera di consiglio, decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza ed indicando in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione al verbale di accertamento n. 72000004267870 del 3.9.14 è infondata e va, pertanto, respinta, con la conseguente inaccogliabilità anche dell'opposizione all'avviso di addebito impugnato col procedimento riunito n. 8451/2016 RG.

1. Ed, invero, partendo dall'opposizione oggetto del procedimento di più risalente data di iscrizione a ruolo va osservato che dall'opposto verbale di accertamento ispettivo risulta che la ragione per la quale sono stati disconosciuti, nel periodo 1.1.2009 – 31.12.2012, i rapporti di lavoro agricolo denunciati dall'azienda di cui è titolare la La Francesca Caterina, mentre si è provveduto all'iscrizione di Magliano Vito e Magliano Cosimo quali coadiuvanti di coltivatore diretto non attivo (la ricorrente La Francesca Caterina come titolare CD non attiva) rispettivamente per i periodi 2009/2012 e 2011/2012, derivano dalle dichiarazioni rese dai diretti interessati nel corso dell'accertamento.

Nel verbale ispettivo, segnatamente, si attesta che:

- la ricorrente è titolare dell'omonima azienda agricola, con sede presso la sua abitazione in Olevano sul Tusciano (SA), via Festola 131/A - avente come attività la coltura di olive – e dal 1.1.2009 ha denunciato all'INPS l'assunzione (periodo 1.1.2009 – 31.12.2012) di manodopera avventizia, ed in particolare del Sig. Magliano Vito (figlio), per il periodo 1.1.2009 – 31.12.2012, quale operaio a tempo determinato, e del sig. Magliano Cosimo (nipote), per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2012, per la lavorazione dei terreni agricoli (dell'estensione di circa 3 ettari e mezzo) ubicati in località Mirabella, corso Sant'Andrea, del Comune di Eboli, adibiti alla coltura delle olive;
- la medesima ricorrente, sentita dagli ispettori in data 9.7.14, ha dichiarato di non partecipare da tempo allo svolgimento dell'attività aziendale a causa dell'avanzata età e che l'attività di gestione dell'impresa agricola è stata svolta da suo figlio Magliano Vito dal 2009 al 2012, coadiuvato dal di lui figlio Magliano Cosimo nel 2011 e per tutto il 2012, non



essendosi la La Francesca servita di manodopera dipendente estranea alla famiglia nello svolgimento dell'attività aziendale;

- tali circostanze sono state confermate da Magliano Vito in data 9.7.14, avendo il predetto altresì aggiunto di aver sempre partecipato, dal 2009 in avanti, a tutte le attività produttive dell'azienda agricola, e di non occuparsi più della coltivazione delle olive dal 2013.

- nella documentazione reperita in azienda e fornita dalla ricorrente, non è stata rinvenuta alcuna prova dell'effettiva dazione di una retribuzione da parte della ricorrente ai due parenti Magliano Vito e Magliano Cosimo.

Il contenuto del verbale di accertamento è stato, poi, confermato in giudizio da due degli ispettori verbalizzanti, i testimoni Calogiuri Francesco e Pipicelli Pellegrino.

A fronte di dette nette risultanze probatorie i testimoni addotti da parte ricorrente, Taddeo Aldo e Iannece Cosimo si sono limitati a fornire indicazioni assai generiche e non chiarificatrici dei reali rapporti di coloro che lavoravano per l'impresa.

Il primo teste, difatti, ha dichiarato di conoscere la ricorrente e il di lei figlio – Magliano Vito – per motivi di lavoro in quanto egli era titolare di un'attività commerciale per la vendita dei fiori ed in tale ambito si serviva dei rami di ulivo, che in qualche occasione aveva preso dalla ricorrente.

La titolare dell'azienda, per quanto di sua conoscenza, era la ricorrente in persona, i cui terreni erano lavorati dal figlio Magliano Vito e dal nipote Magliano Cosimo.

Quando egli aveva bisogno di ornamenti di ulivo, contattava sul posto la ricorrente, la quale gli consentiva, a titolo gratuito, di tagliare qualche ramo. Sul luogo di lavoro, in quelle occasioni, vi erano sia la La Francesca che Magliano Vito e Cosimo ed era la ricorrente a coordinare gli altri due sullo svolgimento delle attività da svolgersi.

Si era recato presso i terreni in parola negli anni compresi tra il 2009 e il 2012, principalmente nel periodo pasquale, generalmente di mattina intorno alle ore 10:00 –



11:00 e in quelle occasioni i due Magliano erano sempre intenti a lavorare, occupandosi della pulizia delle olive e della potatura delle piante e della pulizia del terreno.

E' evidente che detta testimonianza non consente di dimostrare alcunché atteso che per la parte preponderante di essa le considerazioni del Taddeo hanno carattere valutativo ed esprimono la soggettiva convinzione di costui, mentre sotto il profilo della portata oggettiva della testimonianza essa consente solo di dire che il teste, allorché ha avuto bisogno di fogliame di ulivo si è rivolto alla La Francesca e costei si è fatta trovare sui terreni per l'esecuzione del prelievo del fogliame; appare chiaro, però, anche alla luce della circostanza che in dette occasioni vi erano sui fondi, a lavorare attivamente, Magliano Vito e Magliano Cosimo, che non può dirsi se la La Francesca sia intervenuta come proprietaria dei fondi o come titolare dell'impresa agricola e, comunque, si tratta di fatti episodici e sporadici che nulla di concreto dicono in merito alla effettiva gestione dell'impresa.

Il secondo teste Iannece Cosimo, premesso di conoscere la ricorrente, Magliano Vito e Magliano Cosimo da molti anni, perché abitanti nello stesso Comune, ha – in contrasto con quanto dichiarato in sede ispettiva dagli stessi diretti interessati – affermato di aver visto la ricorrente sempre presente sui terreni, intenta a gestire e coordinare l'attività dei due Magliano, in diversi periodi dell'anno, sempre in orario mattutino, intorno alle 11:00, anche due o tre volte a settimana. In tali circostanze aveva sempre visto a lavoro i due Magliano che effettuavano diverse mansioni a seconda del periodo dell'anno (raccolta delle olive, pulizia e/o preparazione dei terreni e potatura degli alberi), mentre la signora La Francesca era presente sui terreni per dirigere e coordinare le attività agricole necessarie.

Anche detta testimonianza, oltre ad essere fortemente sospetta sotto il profilo della genuinità perché, come detto, smentita dalle affermazioni dagli stessi diretti interessati, si limita ad apportare elementi generici e valutativi, non avendo il teste chiarito da quali



comportamenti specifici abbia potuto desumere, nei passaggi, da supposti fugaci, nei pressi dei terreni agricoli della ricorrente, che era quest'ultima a dirigere e coordinare il lavoro del figlio e del nipote.

In merito al valore probatorio del verbale di accertamento degli ispettori dell'INPS, poi, va rammentato che si tratta di atto redatto da un pubblico ufficiale, dotato di fede privilegiata e che fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti attestati dal funzionario verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi ai pp. uu. (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974; Sez. Lav., 7 novembre 2014, n. 23800).

Orbene, tenuto conto di detto valore probatorio del verbale ispettivo, deve reputarsi che le deposizioni testimoniali in precedenza descritte non siano in alcun modo idonee a smentire le risultanze dell'indagine ispettiva, le quali inducono con tutta ragionevolezza a ritenere che l'apporto lavorativo offerto alla conduzione dell'azienda agricola di cui è titolare la ricorrente da Magliano Vito dal 2009 al 2012, coadiuvato dal di lui figlio Magliano Cosimo nel 2011 e per tutto il 2012, si sia estrinsecato nelle forme della collaborazione in favore della titolare non attiva dell'azienda medesima e non abbia affatto assunto le connotazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

Va condivisa, in sostanza la valutazione ispettiva secondo la quale non vi è prova degli elementi da cui possano desumersi i presupposti tipici del lavoro subordinato, cioè l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del titolare dell'azienda, la percezione della retribuzione, la etero – determinazione nello svolgimento dell'attività e l'utilizzo di strumenti aziendali.



Logico corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta da La Francesca Caterina avverso il verbale di accertamento Inps n. 72000004267870 del 3.9.14, notificatole il 17.9.14.

2. Relativamente, poi, all'opposizione all'avviso di addebito n. 40020160004754687000, notificato alla ricorrente in data 29.10.2016, oggetto del proc. n. 8451/16 RG è appena il caso di aggiungere che, avendo parte ricorrente basato il ricorso in opposizione unicamente sulla contestazione sotto il profilo sostanziale del verbale di accertamento ispettivo dal quale il debito contributivo trae origine, la domanda in questione viene travolta dal rigetto dell'opposizione al verbale ispettivo, dovendo, dunque, trovare in questa sede conferma il titolo esecutivo opposto.

Va aggiunto che questo giudice, con specifico riguardo al caso, come quello in esame, nel quale vengano trattate in modo congiunto sia l'opposizione al verbale ispettivo che quella al susseguente avviso di addebito, intende attenersi all'insegnamento di legittimità di recente espresso dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 6 - L, ord. n. 12025 del 07/05/2019, Rv. 653765) a mente del quale se è vero che, in base all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 99, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice; tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi. Di conseguenza *“il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno*



decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395). Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte di rilevare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte".

3. Con riguardo alle spese di lite attinenti al giudizio n. 8451/15 RG deve addivenirsi alla compensazione integrale delle stesse in ragione della novità dell'orientamento di legittimità sulla scorta del quale è stata decisa la causa.

Ricorrono, inoltre, eccezionali motivi, nei sensi di cui all'interpretazione costituzionale della norma di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione della metà delle spese di giudizio attinenti al proc. n. 3248/15 RG, stante l'obiettivo controvertibilità in fatto di taluni degli elementi posti a base del verbale di accertamento ispettivo opposto.

Per la restante metà di queste ultime spese, la regolamentazione di esse segue la soccombenza, sicché la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore dell'INPS della metà di dette spese, nella misura determinata, nella loro interezza, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 3248 del ruolo generale lavoro dell'anno 2015 e 8451 del ruolo generale lavoro dell'anno 2016, così provvede:

- 1) rigetta entrambi i ricorsi;
- 2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, in pers. del Pres. l.r.p.t., della metà delle spese del giudizio n. 3248/15 R.G., che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 1.950,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché



Iva, se dovuta, e c.p.a., come per legge;

3) dichiara compensate tra le parti sia la residua metà delle spese del giudizio n. 3248/15

R.G. sia le spese del giudizio n. 8451/16 R.G.;

4) indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.6.2019.

Il Giudice

Dott. Antonio Cantillo

